
CAPITOLO SETTIMO.

IL BARONAGGIO NELLA VITA DELLO STATO

1. Privilegio e privilegiati. — 2. I poteri feudali: nelle Università del Regno.
— 3. Il Parlamento e la Deputazione del Regno. — 4. L'ordinamento tributario siciliano nel secolo XVIII. — 5. Il Viceré.

1. Monarchia eminentemente feudale: tale la struttura dello Stato in Sicilia nel secolo XVIII. Assai scarsa era stata l'azione modificatrice del tempo e dell'esperienza, impedita da un lato dalla presenza delle cosiddette guarentigie costituzionali e dall'altro dalle classi dominanti, tenaci nell'ostacolare ogni serio tentativo innovatore, come quello che avrebbe potuto ledere i privilegi e le ingerenze di esse nelle funzioni dello Stato.

Il privilegio, quindi, pervade da ogni parte, dall'alto e dal basso, dal centro e dalla periferia, lo Stato, lo avvince e lo paralizza in mille modi, riducendo entro confini mal definiti l'autorità effettiva del potere centrale. Poiché non si trattava solamente delle prerogative che le *Costituzioni* ed i *Capitoli* del Regno assicuravano alla feudalità nel reggimento del paese, né di quelle che il barone esercitava nelle proprie terre per effetto dell'investitura feudale, dando origine a tante piccole sovranità nelle quali si frantumava, come dice il De Tocqueville, la sovranità. Vi era un altro pesante bagaglio di privilegi che i baroni avevano da tempo accumulato, invadendo la sfera delle attribuzioni proprie della Corona e turbando, per ciò stesso, quell'equilibrio di poteri, ch'era nello spirito delle guarentigie costituzionali. Valga di esempio un caso tipico.

Sappiamo com'esistesse a Palermo il Tribunale del Sant'Ufficio, istituitovi dalla Spagna a presidio della Monarchia e della religione cattolica, ch'era la religione dello Stato. Arric-

chito di possedimenti e di immunità, con una giurisdizione assai ampia di cui si serviva per sconfinare in quella di tutti i tribunali del Regno, giungendo ad invigilare financo gli atti dei viceré, e con competenze così multiformi da sentirsi competente perfino a giudicare cause di natura feudale¹, quest'istituto, attenuatosi nel secolo XVIII il suo zelo politico-religioso, appariva un mostruoso organismo feudale a servizio dei nobili dell'Isola. Infatti le fila dei *forafi*, cioè degli ascritti al Tribunale dell'Inquisizione, erano costituite da parecchie migliaia d'individui, in grande maggioranza aristocratici e familiari o clienti di aristocratici; e sebbene questa cifra fosse di gran lunga inferiore a quella raggiunta alla fine del Cinquecento², le prerogative, le immunità e, per alcuni, anche le pensioni che il Sant'Ufficio conferiva, erano rimaste invariate: fóro privilegiato per qualsiasi contestazione giudiziaria o reato, facoltà di porto d'arme, immunità personale garantita dall'uso della semplice livrea del potente Tribunale e via dicendo. Ora in esso i baroni trovavano non solo un magnifico strumento per consolidare il loro predominio e, all'occorrenza, per premere o vendicarsi di questo o quel magistrato, ma dietro codesto scudo assicuravano coloro su cui non avrebbero potuto far valere tutta la loro alta protezione. Di qui un pullulare di abusi, che ledevano l'autorità dello Stato e turbavano la pubblica sicurezza. Lo Stato restava disarmato di fronte agli arbitri ed alle illegalità dei funzionari dell'Inquisizione brulicanti in tutta la Sicilia, e nelle frequenti controversie giurisdizionali difettava della forza necessaria per sorreggere i suoi magistrati. Contro la sicurezza pubblica cospirava il fatto che, al riparo della livrea del grigio Tribunale dello Steri di Palermo, si raccoglieva una quantità di persone di condotta equivoca; e non era raro il caso che il barone delinquente od il volgare malfattore trovassero con ciò il modo di veder impuniti i loro delitti³.

¹ GREGORIO, *Considerazioni*, cit., I, VII, c. 11.

² RASN., *SS.*, fascio 161. Nel secolo XVI i forati arrivarono all'incredibile cifra di 500 mila: cfr. GARUFI, in « Arch. storico sic. », XLI (1916), p. 395, n. 1.

³ Per tutto ciò v. E. PONTIÈRE, *Il vicéré Caracciolo e la soppressione del Tribunale del Sant'Ufficio in Sicilia*, estr. dall'« Arch. stor. sic. », a. XLVIII-XLIX (1928), pp. 25 egg.

Per altro le esenzioni, le immunità ed i fóri privilegiati spesseggiavano in tutte le parti del Regno, intrecciandosi gli uni agli altri e costituendo una specie di reticolato, entro cui lo Stato perdeva la libertà dei suoi movimenti. Continui, perciò, i conflitti giurisdizionali, che finivano col rendere umbratile l'impero della legge e l'autorità dei suoi rappresentanti. La Chiesa, il clero secolare e regolare, le associazioni religiose, le corporazioni artigiane, i ceti professionali, le magistrature civiche, le Opere pie, quasi tutte le istituzioni vantavano innumerevoli privilegi, antichi e recenti, veri e falsi, e, comunque, rappresentavano altrettante rocche intangibili: per i pubblici poteri, s'intende, non mai per i potenti, il cui influsso su di esse era tale da farle ritenere come subordinate ai loro voleri. Sembrava perciò che un duplice privilegio sorreggesse e corazzasse gl'istituti siciliani: uno, intrinseco al loro essere, più o meno legittimo, più o meno puro di alterazioni; l'altro, derivante dall'influsso che su di esse esercitavano le classi dominanti, influsso ch'era fomite di arbitri e di illegalità. A Palermo, per esempio, la Compagnia dei Bianchi godeva, dal 1580, della prerogativa di poter graziare un condannato alla pena capitale nel venerdì santo d'ogni anno; ma la scelta di esso dipendeva dalla volontà o dai maneggi del più potente aristocratico¹.

Da notare inoltre la larga diffusione d'una prerogativa, che può testimoniare la tenace sopravvivenza di costumi medievali: quella di poter andare armati. Si direbbe, anzi, che la qualità dell'arma serviva a distinguere la classe o la corporazione a cui si apparteneva: il nobile si distingueva per lo spadino dall'irreprensibile elsa di argento; la spada, dalle diverse fogge e dimensioni, era delle persone del medio ceto, ascritte a corporazioni o viventi al servizio di grandi; il bastone invece restava all'umile popolano; ma tutti, senza distinzione, potevano far uso dello schioppo².

¹ RASP., *RS.*, *Dispacci*, vol. 1051, f. 249; RASN., *SS.*, fascio 185; BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, *Ms. Qq.E. 86*, n. 8; cfr. G. PIRRE, *Usi e costumi del popolo siciliano* (Palermo, 1889), vol. IV, pp. 5-6 e p. 267; *Frammatica 1º gennaio 1783*, in VILLABIANCA, *op. cit.*, vol. XIX, p. 226.

² GUERRA, *Memorie sulle strade ecc.*, cit., p. 11.

Ora, il bisogno che ciascuno provvedesse alla propria difesa in tempi in cui non esisteva una valida forza sociale, era stata la causa di tale concessione; per la stessa necessità la custodia della capitale era stata affidata alle corporazioni artigiane, che ne presidiavano i bastioni e ne tutelavano, com'è stato già detto, l'ordine interno. Ma nel secolo XVIII l'artigianato di Palermo riteneva tutto ciò un suo diritto incontestabile, nonostante l'assurdità che la capitale del Regno restasse alla discrezione di privati e che la quiete cittadina fosse continuamente turbata. Difatti i promotori ed i capi dei tumulti del 1773 erano stati gli stessi consoli delle arti, che avevano in loro potere i baluardi della città e dominavano sulle strade con gli artigiani armati; e, d'altra parte, non passava giorno senza sopraffazioni, violenze e delitti che non fossero stati provocati od eseguiti da persone autorizzate ad andare armate¹.

Non pertanto, a risolvere una faccenda così seria lo Stato non aveva saputo trovare la debita energia. A stento era riuscito ad impossessarsi dei forti della capitale, ma non aveva potuto fare altro, poiché il baronaggio aveva perennemente sorretto le corporazioni artigiane nelle loro assurde pretese.

Del resto, che il baronaggio si servisse della sua sconfinata potenza per turbare il normale svolgimento delle funzioni dello Stato, abbiamo già visto, accennando alle relazioni che correavano tra di esso, la curia ed il foro della capitale. Ma non era un mistero che i funzionari dello Stato vedessero nei baroni i loro naturali patroni e che i voleri di essi anteponessero agli obblighi del proprio ufficio ed alla loro stessa coscienza. Certo, la valida protezione d'un potente costituiva una garanzia sia per la carriera sia per le eventuali colpe che, in buona od in mala fede, si potessero compiere. « In Sicilia esiste l'indulgenza plenaria per coloro che rubano al Re »: con questa frase arguta il viceré Caracciolo metteva in rilievo un fatto che era all'ordine del giorno nelle pubbliche amministrazioni dell'Isola: il

¹ RASP., *RS*, *Dispacci*, vol. 1500, f. 318; RASN., *SS*., fascio 802; N. CAETI, in « Arch. stor. sic. », XXXIV, p. 330; F. MARLETTA, in « Arch. stor. della Sic. orientale », II (1905), pp. 101 sgg.

disservizio e l'infedeltà, al segno che l'estorsione, il peculato e l'abuso di potere restavano per consuetudine impuniti¹.

Tutti questi ibridi legami da persona a persona, da categoria a categoria, significavano in sé la negazione di una legge e d'una autorità che rappresentasse e procurasse il vantaggio comune, astrazione fatta dagli individui. La coscienza dello Stato, vale a dire d'un unico corpo sociale, sottoposto uniformemente a legge comune, uguale per tutti, nel secolo XVIII non esisteva nel popolo siciliano². Esso considerava lo Stato costituito da tanti gruppi di persone, stretti gli uni agli altri da reciproci legami personali, onde ciascun gruppo valeva non soltanto per la forza ch'esso possedeva e per la quantità e l'estensione dei privilegi di cui era provvisto, quanto per l'influenza ch'esso esercitava su altri gruppi sociali. E s'è vero che codesti gruppi erano gelosi l'un dell'altro, la gelosia derivava dall'attaccamento meticoloso e caparbio di ciascuno ai propri interessi; tanto vero che si trovavano poi tutti concordi nell'avversare il bene comune. Egoismo, dunque, e gretto particolarismo, che portava a limitarsi alla propria persona e alla propria categoria ed a restar immobili in posizioni storiche inveterate.

Certo, nel secolo XVIII, s'era fatto assai poco per far risorgere lo Stato dall'avvilimento in cui giaceva da gran tempo. Assuefatto, per impotenza e per neghittosità, alle catene che lo vincolavano, intorpidito nelle funzioni assegnategli, tradizionalista al pari delle persone e delle categorie che in esso vivevano, lo signoreggiavano o ad esso si contrapponevano, lo Stato poteva considerarsi in Sicilia, moralmente e materialmente, non altro che l'ombra di se stesso.

Innanzi tutto la Corona, alienato il suo primitivo patrimonio, non possedeva alcuna diretta proprietà nell'Isola³; né di quello che si denominava « demanio dello Stato » e che di oltre due terzi

¹ RASN., *SS*., fascio 802. Così nel caso delle frodi delle bolle della Crociata, i cui proventi erano stati incamerati dalla Corte borbonica; così nelle malversazioni di vari esattori comunali, come quello di Trapani, ecc.: RASP., *RS*., fascio 560; VILLABIANCA, *op. cit.*, vol. XVIII, p. 300.

² FRANCIETTI, *Condizioni politiche ecc.*, cit., p. 44.

³ PALMIERI, *op. cit.*, p. 131; G. BIANCO, *La Sicilia durante l'occupazione inglese — 1806-1815* — (Palermo, 1902), p. 149.

era inferiore al territorio infeudato, si era inclini ad attribuirgliene il *dominium eminens*, bensì il semplice usufrutto, spettando quello alla nazione siciliana.

Quando poi alle regalie sovrane, queste si trovavano in gran parte infeudate e incoscientemente si continuavano ad alienare anche nel secolo XVIII. Nel 1734, per esempio, Carlo VI d'Asburgo aveva infeudato il servizio postale ai principi di Villafranca¹. Di alcuni uffici pubblici si faceva un indegno mercato, e gli acquirenti erano baroni o loro creature, che non davano alcuna garanzia d'idoneità sia pure esteriore e formale²; di altri — come il bajulato di Messina — s'ignorava da quando e per quanto fossero infeudati³; financo alcuni dei cosiddetti *caricatori*, ove veniva depositato il grano per prelevarne quello ch'era necessario al fabbisogno locale e destinarne il resto all'esportazione, erano in tutto od in parte infeudati: e non mancavano proteste e rappresaglie, ove mai un funzionario regio avesse sorvegliato le estrazioni di grani da quei caricatori, infeudati, con criteri molto strani, soltanto per metà o per una terza parte⁴.

Povero, adunque, di mezzi materiali da cui attingere forza e prestigio, legato — come vedremo — ai vecchi ordinamenti costituzionali per quanto si riferiva alle sue risorse finanziarie,

¹ Per 50 mila fiorini in contanti e 100 mila in soggiogazioni: BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, *Ms. Qq. H. 2, f. 334*.

² V. un elenco di uffici vendibili in RASP., *RS., Dispacci*, vol. 1512, f. 94.

³ GREGORIO, *op. cit.*, p. 474. Il bajulato di Messina era infeudato alla famiglia degli Alifì: v. PERTILE-DEL GIUDICE, *Storia del Diritto italiano*, vol. II, parte II, p. 225, n. 133.

⁴ Ad esempio, nel 1732 il procuratore del conte di Modica avanzò vivaci proteste al Tribunale del Real Patrimonio contro un regio ufficiale che aveva sorvegliato l'estrazione del grano dal caricatore di Pozzallo: ciò «violava i privilegi amplissimi del suo principale», poiché né il Segreto di Scielì né il Procuratore regio di Modica potevano ingerirsi sulle importazioni ed esportazioni di ogni sorta di generi, per non pregiudicare i diritti del conte di Modica su quel caricatore; cfr. RASP., *RS.*, busta 884; *Dispacci*, vol. 1648, f. 145.

Anche alcune *tonnare* erano infeudate in tutto od in parte: così quella di Scopello, che per 3/4 apparteneva al principe di Aragona e per 1/4 al monastero di S. Andrea di Trapani; quella di Solunto al principe di S. Flavia: RASP., *RS.*, busta 885; RASN., *SS.*, fascio 174. Lo stesso può dirsi delle miniere, come quelle di zolfo esistenti nei feudi: risale al secolo XVIII qualche tentativo di esplorazione e di sfruttamento di esse: RASN., *SS.*, fascio 178.

senza impulso di rinnovamento sia nei poteri supremi, estranei spiritualmente al paese e paralizzati da tanti vincoli, sia in quelli locali, soggetti alle classi dominanti, è naturale come torpida e grama dovesse essere la vita dello Stato, che restava sopraffatto e premuto da ogni lato da privilegi e da privilegiati. I quali, in quanto si appoggiavano alla Costituzione ed in essa convalidavano gl'infiniti abusi a cui davano luogo i loro veri o pretesi privilegi, non soltanto perpetuavano un sistema politico che richiamava il Medio Evo, ma creavano per ciò stesso un irriducibile dissidio fra i poteri dello Stato e quelli feudali.

Questo dissidio risaltava a primo acchito, investigando ove finissero le prerogative sancite dalle leggi e cominciassero quelle fondate sopra tradizioni più o meno arbitrarie, dove finisse l'uso e cominciassero l'abuso, dove il vero privilegio cedesse il posto al falso. Si è che, durante il lungo Vicereame, lentamente si annebbiò la coscienza del bene pubblico, che aveva trovato la sua garanzia negli ordinamenti costituzionali. Ma se il bene pubblico fu soppiantato o, per meglio dire, venne per irosia ad identificarsi con gl'interessi delle classi privilegiate, gli antichi ordinamenti soltanto di nome conservarono la loro funzione, perché era comodo che la conservassero: la tutela dei diritti della Nazione siciliana. Di fatto, essi divennero lo scudo dei privilegi e dei privilegiati della Sicilia; onde, come un ceto di persone, numericamente insignificante, pretese d'impersonare l'intero popolo siciliano, così tutte quelle sedimentazioni legislative d'ispirazione feudale, vivaio di abusi, di arbitri, d'ingiustizia e d'immoralità, si confusero con le vecchie garantigie costituzionali del Regno e, al par di esse, pretesero il rispetto e l'intangibilità.

Il privilegio feudale era così giunto all'ultima degenerazione: come un germe malefico a poco a poco corrode le fibre d'un organismo vigoroso, così esso aveva profondamente alterato le funzioni vitali dello Stato. Corruzione, peraltro, abbastanza insidiosa, poiché aveva offeso meno la superficie che non l'anima e l'ossatura degl'istituti politici: difficilmente, quindi, sarebbe apparsa all'occhio d'un osservatore inesperto od abituato a fermarsi soltanto all'esteriorità delle cose.

Esistevano difatti il Parlamento e la Deputazione del Regno, che delle guarentigie costituzionali rappresentavano gli strumenti e gli organi precipui, ed esistevano altresì tutti quegli altri istituti attraverso i quali il baronaggio partecipava al reggimento dello Stato. A queste istituzioni, come a quelle che non senza orgoglio erano ritenute le supreme prerogative della vecchia Sicilia, è opportuno che ora si volga la nostra attenzione: non già per descriverle — che esse sono state da molti descritte — ma soprattutto per mettere in rilievo alcuni aspetti particolari, che servono di coronamento a questa prima parte del nostro lavoro.

2. Che negli Statuti fondamentali del Regno si pretendesse riporre le radici di tutti i privilegi che abbiamo visto aduggiare la pubblica amministrazione della Sicilia, è ormai noto. Resta ora a vedere se i poteri esercitati dai baroni in virtù dei loro privilegi rispondessero almeno ai bisogni del paese e se, attuandosi con moderazione ed equità, potessero in qualche modo procurare il benessere dei loro vassalli.

Rimasto invariato da secoli, l'ordinamento amministrativo della Sicilia trovava ancora la sua cellula naturale nella università cittadina: abbiamo già detto come, nella seconda metà del Settecento, delle 367 università — quante ne comprendeva il Regno — ben 282 si trovavano infeudate, cioè oltre la metà dei fuochi e delle anime dipendevano dalla diretta e immediata giurisdizione dei baroni.

Fiacchi ed incerti i legami col potere centrale, l'autonomia delle università, sia feudali che demaniali, può ritenersi quasi assoluta. Le feudali pretendevano giustificarla col fatto stesso dell'infeudazione; invece le demaniali, simili in ciò ai Comuni del Medio Evo, la fondavano sulla demanialità, che, a loro giudizio conferiva una quasi indipendenza e una quasi sovranità al popolo che la possedeva. E perciò tutte le città del demanio si trovavano decorate di titoli onorifici più o meno pomposi, mediante i quali la Spagna aveva blandito la vanità municipale di amministratori ed amministrati¹, ma, nel tempo stesso,

¹ Per es., Palermo felice, Messina nobile, Catania clarissima, Agrigento magnifica, Siracusa fedeltissima, Trapani invitta ecc.: cfr. A. MONTATORE, *Parla-*

aveva fomentato un pernicioso spirito di rivalità campanilistica, ridestando annosi conflitti — ad esempio — tra Palermo e Messina, di preminenza di alcune città sulle altre, ed una maggiore o minore pretesa ad un'autonomia sempre più piena.

Si è che lo spirito feudale pervadeva e soggiogava tutte le coscienze, di guisa che, se i comuni feudali dipendevano direttamente dai baroni, i demaniali, al contrario, vi soggiacevano in quanto le loro amministrazioni si trovavano nelle mani o sotto la influenza dei potenti. Ciò è tradizionale nelle grandi città dell'Isola, come Palermo, Messina e Catania, che rassomigliano a tante repubblicette oligarchiche. Il comune di Palermo, fra gli altri sconfinati privilegi, vantava anche quello di rivedere le prammatiche regie e viceregie, prima di essere pubblicate, perché esse non dovessero ledere le prerogative e le consuetudini della capitale¹. Tutto questo accresceva la onnipotenza dei nobili che si avvicendavano nell'amministrazione, e creava conflitti, che nel secolo XVIII potevano dirsi sopiti soltanto per l'acquiescenza e l'adattamento dei viceré. E se vorremo conoscere le condizioni di Catania, basterà citare questi brani d'un ricorso diretto al Re nel giugno 1784: « ... La città di Catania è stata sempre la più sventurata, la più malgovernata ed oppressa da questa nobiltà, la quale altra mira non ha avuto, che d'arricchirsi a costo di questo mansuetissimo popolo sopra di cui è fondata la sua eredità. Fra l'altro, l'amministrazione dell'annona la tiene il Senato, composto tutto di nobili.... Catania produce, tra l'altre cose, grani, vino, caci ed altri principali generi e viveri: questi sono l'ordinari prodotti dei beni rusticani della nobiltà, in maggior parte dalla medesima possessi. Il Senato è il fisco della grascia e negoziante insieme, il Senato venditore dei detti generi e tassatore dei loro prezzi, il Senato vigilatore delli reali interessi di S. M. e poi principale gabelloto delle gabelle civiche e reali...., in corto

menti generali del Regno di Sicilia dal 1446 al 1748 (Palermo, 1749), t. I, p. 33; BIANCHINI, *op. cit.*, vol. I, p. 130.

¹ PITRÈ, *op. cit.*, vol. I, p. 95. A p. 100 trovasi un rapido cenno dei privilegi del cittadino palermitano: cfr. B. GENZARDI, *Il Comune di Palermo sotto il dominio di Spagna* (Palermo, 1891), pp. 84 sgg.

dire, le gabelle, li monopoli, le tante crudeltà orribili ed i ladro-neggi sono il quotidiano alimento di questi nobili, e si menano in trionfo: *gloriantur in iniquitatibus suis*. Se alcuno ricorre contro di loro, manifestando queste frodi, subito si calunnia, si perseguita e si rovina nella robba, nell'onore e nella libertà, a forza di falsità e di prepotenze.... A vista di questi ed altri simili esempi ognun teme, e con gran ragione, di ricorrere; per il qual motivo questa nobiltà si è resa così insolente, orgogliosa e fraudolenta che nulla più. Insomma è una piccola repubblica, garante l'un l'altro, disprezzando leggi sante ed umane, e sino indipendente dal Sovrano. Le maggiori sceleragini e delitti nei prischi e passati tempi accaduti, sempre sonosi commessi da questi nobili impunemente. Il novero della nobiltà è puoco ed in maggior parte consiste nella famiglia Paternò, la quale per matrimonj è attaccatissima con l'altre puoche famiglie nobili, ed in conseguenza nessuno fiscalizza l'altro; anzi v'è l'armonia di difendersi scambievolmente, e vi è fra di loro una specie di setta assai pernicioso al buon governo, allo stato, e dannosissima soprattutto al publico, com'è stata sempre e sarà fino alla consumazione dei secoli. Se non verrà un Governatore forestiere giusto ed imparziale, che rintuzzi il di loro orgoglio e li privi d'ogni minimo impiego, così solo si potrà uscire da questa servitù assai più tirannica di quella che sperimentò in Faraone il Popolo di Dio....¹ ».

Orbene, se la demanialità portava a subire sotto altra forma l'oppressione feudale, non francava la spesa di riscattarsi dal giogo dei baroni. Tale il motivo per cui in Sicilia, al contrario del Mezzogiorno d'Italia², assai raramente le popolazioni cittadine pensarono a redimersi per darsi liberi reggimenti amministrativi. Nel 1754 tornò nel demanio dello Stato Caltanissetta, e bisogna risalire al secolo precedente per trovare un altro esempio in Patti, ove s'era sviluppata una certa borghesia

¹ RASP., SS., fascio 170.

² BIANCHINI, *op. cit.*, vol. I, p. 149. Per le riscoperte, da parte di università, nel Regno di Napoli nel Seicento, v. A. PIRRELLA, *L'eversione della feudalità ecc.* (Campobasso, 1910), pp. 160-68; WINSPEARE, *op. cit.*, p. 154; BIANCHINI, *Storia delle finanze ecc.*, cit., vol. II, p. 259.

agraria e mercantile¹. Per altro i baroni reprimevano energicamente simili velleità autonomistiche: nel 1780 un povero guardiano d'un convento la pagò a caro prezzo per aver fatto pubbliche preci a favore di alcuni contadini ch'erano ricorsi ai tribunali contro gl'insopportabili gravami del loro signore². E d'altra parte, quand'anco si fosse ottenuto l'ambito riscatto, non soltanto era facile imbattersi in funzionari regi non meno prepotenti e spoliatori dei vecchi padroni, ma avveniva spesso che questi si servissero di quelli per far sentire sulle malcapitate popolazioni il peso della loro tracotanza, pretendendo, in forza di subdoli diritti, prestazioni e canoni. Nel 1782, dopo circa trent'anni dalla conseguita demanialità, i contadini di Caltanissetta dovevano ricorrere al Tribunale del Real Patrimonio perché il Capitano di giustizia, « per contemplazione e dipendenza » dal principe di Paternò, li costringeva a trasportare i grani di questo al caricatore di Agrigento. Pretesa arbitraria, assurda ed iniqua, dicevano i ricorrenti: i tribunali lo avevano già vietato, e tuttavia il capitano, minacciando ed incarcerando, si mostrava irremovibile nell'imporre ai contadini, provvisti o meno di vetture, l'adempimento gratuito di simile servizio³.

E, dopo ciò, è facile arguire quanto estesi, arbitrari ed insindacabili fossero i poteri dei baroni nelle loro università. Che tali dovessero essere, sostenevano gli stessi baroni in base ad un'antica prammatica che conferiva loro il titolo di capitani a guerra⁴: in altri termini, essi eguagliavano il loro ad un governo militare, che, com'è noto, rifugge, per sua natura, da controlli e da ingerenze esterne.

¹ Per Patti, GREGORIO, *op. cit.*, p. 578; per Caltanissetta, G. MULE-BAR-TOLO, *Caltanissetta nei tempi che furono e nei tempi che sono* (Ivi, 1906), vol. I, pp. 241-42; per Casteltarmini e la sua contrada, DI GIOVANNI, *Notizie storiche su Casteltarmini ecc.*, cit., vol. II, p. 148.

² RASP., SS., busta 867.

³ RASP., SS., busta 888; *Dispacci*, vol. 1500, f. 301.

⁴ GREGORIO, *Considerazioni*, cit., pp. 364 sgg. Per l'amministrazione baronale nelle università, cfr. VERDERAME, *L'amministrazione ecc.*, cit., in « Arch. stor. Sic. orient. », II (1905), pp. 47 sgg.; CANDINI, *Codex juris publici siculi*, cit., vol. III, c. XXIV; ORLANDO, *op. cit.*, pp. 147 sgg.; CICCAGLIONE, *Feudalità*, in « Enciclopedia giuridica italiana », vol. II, p. 128; IDEM, *Storia del diritto italiano*, vol. II, p. 145; A. PANNONE, *Lo Stato borbonico* (Firenze, 1924), vol. I, pp. 170 sgg.

Difatti, contrariamente alle disposizioni di Federico di Aragona — rimaneggiate, ma non mai abrogate da Ferdinando il Cattolico — i baroni eleggevano gli amministratori ed i funzionari municipali (*giurati, sindaco, mastrodatti, erari, ecc.*), direttamente o dietro la designazione del governatore o del procuratore generale (*secreto e prosecretò*), che li rappresentavano nei feudi; e anche là dove sopravvivevano i vecchi sistemi dello *squittinio*, questo serviva soltanto ad irridere alla serietà dell'elezione, poiché il volere del barone vincolava *a priori* la libertà degli elettori. Coloro, poi, ch'erano preposti all'amministrazione dei comuni, erano in gran parte persone ignoranti e ligie ai rispettivi padroni, i quali né li sostituivano, come di obbligo, dopo un anno di carica, né tolleravano che fossero sottoposti a sindacato; giungevano, anzi, violando le leggi, a riporre uffici diversi nelle mani d'uno stesso individuo. Ond'essi rappresentavano un docile strumento attraverso cui i baroni tiranneggiavano sulle università: si faceva man bassa — com'è stato detto — sugli usi civici e sui demani comunali, si sottraevano documenti e registri che documentavano i diritti del comune, si faceva più o meno conto, secondo le convenienze, degli Statuti e delle Consuetudini di esso, s' imponevano tasse e gabelle sotto nome dello stesso comune e con apparenza legale, s' inasprivano i dazi e le dogane preesistenti, si dilapidavano le pubbliche finanze, si sfogavano rancori, si compivano vendette e soprusi, si favoriva ovvero si angariava secondo il proprio o l'altrui capriccio.

Né meno ampia ed arbitraria era la cosiddetta *mano baronale* e, con essa, il diritto del *mero e misto impero*, goduto dai feudatari siciliani. Questi facevano leggi, eleggevano i giudici che dovevano applicarle e gli ufficiali (*capitano e procapitano*) cui incombeva il mandato di farle eseguire; e poiché la loro competenza sia in materia penale che civile non aveva limiti, disponevano — come parve al Brydone — della vita e della morte delle persone, servendosi di tutti i mezzi preventivi e repressivi consentiti dal diritto del tempo ed avvalendosi, nelle pene capitali, di tutte quelle forme di supplizio che, perpetuando sistemi barbarici, non esercitavano alcuna efficacia

morale sull'animo degl' innumerevoli malfattori. Avevano poi carceri rimaste famigerate per le loro orribili condizioni; i cosiddetti *damnusi*, ch'erano una specie di segrete o di celle sotterranee, nelle quali per mezzo d'una corda si facevano calare i miseri condannati¹.

In balla dei baroni erano inoltre l'annona e la finanza municipale. Gli ufficiali addetti a questi servizi (*catapani, baglivi, doganieri, monterì, ecc.*) fissavano i prezzi delle derrate, sacrificando agl' interessi del signore le borse degli amministratori, infliggevano multe, facevano estorsioni, sequestravano, controllavano pesi e misure, vigilavano sull'esatta corresponsione dei tributi feudali, compivano censimenti di persone e di animali ed apprezzamenti di beni, ripartivano e riscuotevano le imposte in conformità delle norme emanate dal barone, oppure secondo consuetudini che variavano da luogo a luogo; e, nell'esercizio di tali funzioni, si confondevano ibridamente gl' interessi del comune con quelli relativi alle proprietà fondiarie del barone.

Tali, a grandi linee, l'ordinamento amministrativo dei comuni feudali della Sicilia nel Settecento. Gli organi di esso ricordavano le varie dominazioni che si erano seguite nell'Isola attraverso i secoli; ma, corrosi dall'età, rimaneggiati e contorti per il continuo adattamento ai mutevoli bisogni dei signori, variavano da luogo a luogo, come le leggi, gli usi, le consuetudini, i pesi e misure e via dicendo. Tuttavia il loro ibridismo non consisteva in questo, nel lato, cioè, esteriore, poiché in fondo essi riproducevano un tipo di amministrazione comune a tutti i municipi feudali, né le università del demanio erano meglio amministrate. La mostruosità di questi ordinamenti derivava dalla maniera con cui funzionavano, nell'offesa perenne ch'essi arreavano ai popoli ed allo Stato in Sicilia. Fonti edite ed inedite ci ricordano senza numero abusi e soprusi, frodi ed illegalità,

¹ E. BOTTARI, *Progetto pella patria sua città di Messina* [1780], p. 8; BIANCHINI, *op. cit.*, vol. II, p. 142. Le prigioni dello Stato non differivano: si ricordano le *fosse* della Favignana e la *colombaia* di Trapani. Una descrizione di esso trovasi in BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA, *Ms. XXII*, c. 3.

interferenze di poteri e traffico di uffici, corruzione e dispotismo, oppressione e tirannia, tanto più gravi, in quanto i vassalli « metuunt enim — lamentava Mario Cutelli — ne, proditi, perpetuos sibi potioresque inimicos querant, ac proinde maius in malum incidant »¹.

Certo, non di tutte le iniquità che si commettevano nelle amministrazioni comunali la colpa può farsi risalire ai baroni. Parecchi di essi vivevano lontani dai propri feudi e, come ignoravano lo sfruttamento delle plebi rurali da parte dei gabelloti, così non si rendevano conto del malgoverno cui soggiacevano, al coperto del loro nome e con l'apparenza della più schietta legalità, le misere popolazioni. D'altra parte l'amministrazione dei municipi siciliani non poteva non trovarsi in funzione del regime feudale imperante nell'Isola: corrotto questo, dovevano essere di per sé corrotte tutte le manifestazioni ad esso inerenti.

Né, infine, era da attendersi che potessero essere salutarî i provvedimenti a cui talvolta ricorreva, costretto, lo Stato. Le piaghe delle amministrazioni comunali s'erano incancrenite da un pezzo; e la colpa ricadeva ad un tempo sullo Stato, incurante delle popolazioni infeudate e troppo debole per farsi ascoltare, sulle stesse popolazioni, ignoranti e timide dei baroni, e soprattutto su quella funesta tendenza spirituale, che portava a favorire — come diceva il Filangieri — i potenti ed a calpestare i deboli². In tali condizioni, ogni rimedio legislativo non avente fini prestabiliti, sporadico e scevro di vigoria intrinseca, dovè riuscire assolutamente inefficace, come sterili di effetti benefici riescono tutti quei rimedi empirici, che vogliono curare le affezioni locali d'un organismo, quando questo è minato da un male insidioso fin nelle più riposte radici del suo essere.

Ma era proprio fatalmente impossibile un'energica azione risanatrice e rinnovatrice da parte dello Stato, anche se da essa sarebbero germogliati frutti salutarî per l'intera nazione? E perché? Forse perché rispondono a verità i severi giudizi di due viceré, di Marc'Antonio Colonna, l'eroico condottiero

¹ CUTELLI, *Codicis legum sicularum ecc.*, cit., p. 319.

² G. FILANGIERI, *Scienza della legislazione*² (Napoli, 1783), I, III, p. I, cap. XVII.

della battaglia di Lepanto, e di Domenico Caracciolo, l'ardente illuminista della seconda metà del secolo XVIII? Entrambi, infatti, videro nel baronaggio il più possente ostacolo al risorgimento dell'Isola e giudicarono gl'interessi di quello in contrasto insanabile col benessere di questa¹. Si è che il baronaggio disponeva d'un formidabile strumento di potenza, il Parlamento, di cui poteva servirsi, di fronte al potere centrale, per frustrare qualsiasi tentativo mirante a scuotere la sua egemonia nello Stato.

3. Attraverso il Parlamento il baronaggio assurgeva a *collaterale* della Corona e rappresentava di fronte ad essa il Regno².

Le origini di questa assemblea si confondevano con le origini stesse della Monarchia. Non si trattava d'una istituzione esclusivamente siciliana, poiché essa rassomigliava alle altre assemblee feudali esistenti in vari Stati d'Europa: le Cortes spagnole, gli Stati generali francesi, gli Stamenti sardi, le Diete boeme ed ungheresi, i Thing svedesi e norvegesi, i Parlamenti napoletani, che, a mezzo il secolo XVII, erano stati sostituiti dai Seggi della capitale, e così via. Senonché, mentre altrove codeste assemblee rappresentative si erano venute estinguendo o riformando mercé l'opera corrosiva dei tempi o per essere state sopraffatte dall'assolutismo regio, in Sicilia, invece, il Parlamento non solo sopravvisse, ma conservò tenacemente lo spirito impressogli dalla storia dell'Isola, ch'è la storia della sua ferrea feudalità.

Comunque, esso aveva perduto, attraverso i secoli, alcune fra le sue più importanti prerogative, quali le elettive, le legi-

¹ RASN., SS., fascio 802; *Gli avvertimenti di DON SCIPIONE DE CASTRO al Signor Marc'Antonio Colonna quando andò viceré in Sicilia*, in « Tesoro politico » (Milano, 1601), t. II, pp. 385 sgg.

² Per il Parlamento siciliano, cfr. una volta per tutte: MONGITORE, *Memorie storiche ecc.*, cit., a cui seguono i *Parlamenti generali del R. di Sic. dal 1446 al 1748* (Palermo, 1749), t. I, pp. 45 sgg.; GREGORIO, *op. cit.*, pp. 571 sgg.; MUTA, *Capitula Regni Siciliae etc.*, cit., *passim*; P. BALZAMO, *Memorie sulla storia moderna del R. di Sic.* (Palermo, 1848), pp. 1 sgg.; CALISSE, *Storia del Parlamento sic.*, cit., *passim*; GENUARDI, *Il Parl. ecc.*, cit., *passim*; per le relazioni tra le Cortes spagnole ed il Parlamento siciliano, v. J. COROLEU Y JUGLADA e J. PELLE Y FORGAS, *Les Cortes catalanas. Estudio jurídico y comparativo de su organizacion* (Barcelona, 1876), pp. 105 sgg.

slative, le giudiziarie e di sindacato sopra le pubbliche magistrature; e di questa lenta opera di sfaldamento non saprebbe precisarsi se il merito spetti più al potere centrale, che profittava delle occasioni per rinvigorirsi a spese del Parlamento, oppure ai tempi ed alle circostanze, che avevano mostrato come divenisse sempre più inattuabile un'adeguata esplicazione di quelle funzioni da parte del Parlamento medesimo. Restava però sempre nelle mani di esso una prerogativa importantissima, che nel secolo XVIII costituiva — può dirsi — l'unica ragion d'essere della sua esistenza. Poiché se la potestà legislativa era passata del tutto alla Corona, la quale, mediante le cosiddette *Grazie*, poteva anche non accogliere i voti parlamentari, al contrario, il diritto d'imporre tributi, di ripartirli fra le diverse categorie di contribuenti e di esigerli, era funzione esclusiva e sovrana della secolare assemblea.

Rarissime volte, in verità, questa aveva opposto un rifiuto alle richieste regie: periodicamente e con liberalità, in forma ordinaria o straordinaria, la Sicilia aveva visto uscire dai suoi lidi grosse somme di danaro, destinate a sorreggere gl'interessi delle dinastie regnanti. Bastava che il viceré avesse esposto i desideri della Corte; di solito il Parlamento — i cui capi erano stati precedentemente informati, blanditi e persuasi — li votava concordemente, anche perché la maggioranza dei suoi membri era esonerata, come vedremo, dal pagamento, totale o parziale, dei tributi. Di guisa che la cosiddetta sovranità del Parlamento in materia tributaria si riduceva, in sostanza, ad una formalità, di cui, nonostante gl'imprevisti che potevano eventualmente lamentarsi, le Corti non si erano mai molto preoccupate, anche quando i tempi piegavano verso l'accenramento dei poteri e, primo fra tutti, quello inerente alla facoltà d'imporre tributi era divenuto di assoluto dominio regio.

Piuttosto altri elementi avevano finito con l'imprimere un colore di discordante anacronismo al Parlamento. Caduti, difatti, in oblio i benefici ch'esso aveva altre volte procurato al paese, rivelatisi in contrasto insanabile gl'interessi del popolo con quelli delle classi privilegiate che signoreggiavano

nel Parlamento, questo non apparve più come il supremo consenso della Nazione, ma si rivelò nella natura, nella composizione e nell'ufficio rimastogli, un organismo prettamente feudale.

È noto — quanto alla composizione — com'esso fosse costituito da tre *Bracci*, il militare o feudale, l'ecclesiastico ed il demaniale: rappresentanza di ceti, dunque, piuttosto che di nazione. Al tempo del Mongitore, duecentoventotto baroni, investiti di feudi *in capite*, costituivano, per diritto ereditario, il Braccio feudale. Ogni membro di esso aveva tanti voti quante erano le università esistenti nell'ambito dei suoi feudi, poiché giuridicamente i baroni parlamentari erano considerati ad un tempo rappresentanti della loro classe e procuratori delle popolazioni ad essi soggette, di guisa che il principe di Butera — presidente, per diritto ereditario, di questo Braccio — disponeva, intorno al 1690, di non meno di 41 voti. Ma il fatto più curioso era che il barone parlamentare avrebbe potuto anche astenersi dal partecipare alle sessioni del Parlamento e lasciarsi sostituire da un suo delegato, ch'era non rare volte il segreto od il gabbelloto dei suoi feudi.

Stretto da interessi e da altri legami al Braccio feudale, era quello ecclesiastico. Presieduto dall'arcivescovo di Palermo, lo componevano sessantatré o più membri, ossia gli arcivescovi, i vescovi e gli abati che possedevano benefici di regio patronato. Eletti dal Sovrano, si direbbe ch'essi dovessero godere d'una certa indipendenza. Invece erano tra i più intransigenti sostenitori dei privilegi e dei privilegiati siciliani, e, fra l'altro, quando si trattava del pagamento di nuovi tributi, non vi si assoggettavano prima di aver ottenuta una preventiva autorizzazione da parte della Santa Sede.

Ultimo fra tutti, il Braccio demaniale, i cui membri, in numero di quarantatré, rappresentavano, intorno alla metà del Settecento, i comuni demaniali della Sicilia, vale a dire gl'interessi di popolazione libera da vassallaggio. Viceversa i membri di questo Braccio, direttamente od indirettamente, erano soggetti ai parlamentari dei due Bracci privilegiati. Già il loro capo era di diritto il pretore di Palermo, ossia un nobile; in

secondo luogo, poiché i soli procuratori demaniali provenivano attraverso la trafila delle votazioni in seno alle amministrazioni municipali, oppure per parte dei consoli delle maestranze, gli eletti erano spesso baroni o loro clienti. Non a torto, quindi, questo Braccio fu definito « venale per mestiere, vile per abitudine, ambizioso per necessità ». Poiché, anche quando i viceré, per controbilanciare la potenza dei Bracci privilegiati, si avocarono la designazione d'una buona parte dei procuratori delle terre demaniali, trasformando le elezioni municipali in semplici proposte di nomi — di cui essi potevan anche non far conto — la scelta, di solito, cadeva su funzionari ligi al governo e tutt'altro che proclivi ad anteporre gl'interessi delle povere popolazioni della Sicilia alle loro mire ed ambizioni.

Così composto il Parlamento, non c'era da meravigliarsi se il Braccio demaniale restasse inevitabilmente sacrificato: vero ritratto, in questo, delle condizioni delle terre demaniali della Sicilia e di quel ceto medio, che questo Braccio, simile al Terzo Stato negli Stati generali francesi, avrebbe implicitamente rappresentato. Sacrificato, sia per lo spirito di asservimento ed il timore che s'insinuava negli animi di coloro che lo componevano, sia, in ultimo, per la procedura che regolava le sessioni, i lavori, il sistema di votazione e l'esecuzione delle deliberazioni parlamentari.

Le sessioni avvenivano ordinariamente ogni quattro anni, e si badava più all'osservanza delle forme tradizionali con cui i lavori dovevano svolgersi, dalla solenne seduta inaugurale a quella conclusiva, che non alle questioni per cui il Parlamento era stato convocato. Ogni Braccio deliberava in sede separata e comunicava con gli altri mediante due ambasciatori, ma la deliberazione finale doveva esser presa in seduta plenaria; e, perché potesse dirsi approvata, si richiedeva la votazione non per testa, bensì per Braccio. Ora, poiché nella concessione dei tributi era indispensabile il voto del Braccio ecclesiastico, questo, ove non venissero pregiudicati i suoi privilegi immunitari, si trovava di solito d'accordo con quello feudale; ed entrambi riversavano sul Braccio demaniale la massima parte

gravezze. Alla stessa guisa, poiché per domandar Grazie bastava il voto d'un solo Braccio, abitualmente venivano presi in considerazione i voti emessi dai più prodighi, anche se questi voti dovessero tornare a danno d'un altro Braccio. Al quale era severamente proibito di avanzare reclami, subito che il Parlamento avesse dichiarato chiusi i suoi lavori ed i viceré li avessero solennemente approvati e sottoscritti.

Esecutrice, poi, delle deliberazioni parlamentari era la Deputazione del Regno¹: ripartiva, amministrava e riscuoteva i tributi, unica rendita dello Stato, e di questa sua gestione non era tenuta a render conto a nessuno; vegliava sui Capitoli e sui privilegi del Regno; aveva ampia giurisdizione civile e criminale, e, sebbene questa fosse scemata da quella ch'era stata una volta, la Deputazione impersonava sempre una potente forza politica, circondata da molto prestigio ed onore ed organizzata in modo da costituire un'arma temibile in mano al baronaggio.

E così la Deputazione del Regno era l'istituzione feudale per eccellenza della vecchia Sicilia: se rappresentava il palladio dell'autonomia e delle guarentigie costituzionali dell'Isola e simboleggiava, presidiandola, l'onnipotenza dei baroni nello Stato, rappresentava anche una tenace forza d'immobilità politica. Emanazione del Parlamento, essa lo sostituiva da una sessione all'altra; dal Parlamento provenivano i suoi membri, dodici in tutto, quattro per ciascun Braccio di esso, ma con incontrastata preponderanza dei nobili; e, sebbene il governo si fosse riserbata la designazione dei membri, che di diritto dovevano essere eletti dal Parlamento di sessione in sessione, ciò non aveva per nulla modificato lo spirito e le attribuzioni della Deputazione.

Ora, a considerarli dall'esterno, nel secolo XVIII il Parlamento e la Deputazione del Regno testimoniavano eloquentemente la vitalità dell'autonomia e delle istituzioni politiche sici-

¹ Per la Deputazione del Regno cfr.: *Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del R. di Sic. raccolti e pubblicati per ordine della S. R. M. di Ferdinando III* (Palermo, 1782); BIANCHINI, *op. cit.*, vol. I, p. 268; «Revue histor. du droit français et étranger», 1863, p. 295; BIANCO, *op. cit.*, pp. 32 sgg.

Ma, oltre queste contribuzioni, ve n'erano altre le quali, deliberate in occasione di calamità o per speciali bisogni della Corona, eran divenute più o meno permanenti per le conferme che periodicamente avevan luogo. E ve n'erano ancora altre destinate a favore del viceré, del protonotaro e dei suoi ufficiali, del cameriere maggiore del viceré e di tutto il personale che accudiva alle sedute parlamentari¹. Tali contributi, votati con singolare prodigalità dal Parlamento, accrescevano naturalmente il carico tributario gravante sul Regno.

Ma, in realtà, questo carico, valutato nel suo insieme, non appariva sproporzionato alla potenzialità economica della Sicilia. Piuttosto lo rendevano esoso ed oppressivo i metodi di ripartizione, ai quali vi attendeva pedissequamente la Depurazione del Regno: metodi antiquati, giustificati una volta, ma che non convenivano più né alle condizioni materiali delle persone su cui le imposte eran fatte ricadere, né alla ricchezza che colpivano.

Proprio nulla i baroni pagavano per i dieci donativi ordinari, e per i quattro straordinari si limitavano a pagare appena una quota che variava fra 1/4 e 1/10 di ciascun donativo. Questa esenzione quasi completa era fondata, oltre che sopra un insieme di privilegi validi per tutti e per ciascun donativo, sul fatto che sopra i feudi — per i quali, come abbiám detto, non si pagava né *adua* né *relevo* — gravava il servizio militare; e questo era ritenuto « il legittimo surrogato dei tributi² ». In fatti nel secolo XVIII, nonostante l'evoluzione degli ordinamenti militari in tutte le parti d' Europa, i baroni siciliani continuavano a ritenersi obbligati verso lo Stato alla semplice contribuzione di uomini e di cavalli, e soltanto in caso di guerra e nella misura stabilita dai vecchi quadri³.

Un'altra categoria di privilegiati erano gli ecclesiastici. Esonerati interamente fino al secolo XVI, avevano di poi deciso, « di comune consenso », di sobbarcarsi ad una certa

¹ GENUARDI, *op. cit.*, pp. 166-167.

² Sulla necessità d'un nuovo censimento in Sicilia [Palermo, 1793], pp. 31-32; SIMONETTI, in PECCHIA, *op. cit.*, vol. IV, p. 126.

³ RASN., *SS.*, fascio 185.

quota, previe le periodiche approvazioni dei loro legittimi superiori. Ora, nella seconda metà del secolo XVIII, questa quota ammontava a sole 24,470 oncie, ma l'erario ne incassava soltanto 21,564: c'erano membri dell'alto clero che godevano di esenzione totale; la gran maggioranza, invece, esentata da ben cinque donativi ordinari, pagava per gli altri appena una sesta parte della somma globale ed in base alle rendite accertate nel decennio 1720-30.

Nel novero dei privilegiati bisogna poi porre alcune città, prima fra tutte la capitale. Stando ai suoi privilegi, Palermo doveva essere esente da tutte le gravezze fiscali¹, nonostante ch'essa fosse la città più popolata del Regno, ospitasse il baronaggio ed accentrasse la maggior parte degli affari della Sicilia. Nondimeno nel secolo XVIII essa si limitava a pagare appena la decima parte dei donativi, tolta la sesta degli ecclesiastici. Viceversa Siracusa, Augusta, Carlentini e Marsala fruiivano del beneficio di contribuire solamente per quattro donativi, riversando sulle altre città demaniali il resto delle quote ch'esse non pagavano; ed una volta anche Messina aveva le sue franchigie, ma, spogliatane in seguito alla ribellione del 1674, essa fu costretta a pagare i due terzi della quota assegnata a Palermo e senza il beneficio di nessuna riduzione, poiché la sua popolazione era stata valutata due terzi di quella della capitale; e questa quota Messina dovette pagare anche quando cadde nelle più squallide condizioni, per essere stata la sua popolazione decimata dalle epidemie e dai terremoti e quasi spenta le sue industrie ed i suoi traffici.

Ora, esonerati in tutto o in parte baroni ed ecclesiastici, cioè i ceti facoltosi della Sicilia, esentate in varia misura alcune città fra cui la capitale — indubbiamente in condizioni vantaggiosissime rispetto ad altri centri — esentati inoltre parecchi altri gruppi di persone rientranti in certe categorie o per altra ragione, la massa dei donativi restava addossata sul popolo, vale a dire sulle università. E qui nuove ingiustizie e sperequazioni.

¹ *Privilegia urbis Panormi*, ed. De Vio, p. 346.

Innanzi tutto la ripartizione veniva fatta in parti uguali fra università del demanio e università feudali, senza considerare che quelle erano 85 e queste 282, con una popolazione il doppio circa delle prime: in conseguenza, le aliquote delle città demaniali, per un complesso di circostanze in condizioni meno felici delle feudali, erano più gravose e, come tali, senza alcuna proporzione con gli averi dei tassabili. In secondo luogo, i criteri di ripartizione variavano da comune a comune, come variavano la qualità e la misura dell'imposta, che poteva essere reale e personale, o l'una e l'altra ad un tempo.

Già nei comuni feudali la ripartizione era fatta dagli stessi baroni, poiché di diritto si riteneva che le popolazioni infeudate pagassero i tributi che sarebbero toccati ai loro signori, in cambio dei presunti benefici che continuamente ne ricevevano¹; ma i feudatari rispondevano verso l'erario solo di quanto essi asserivano di aver riscosso, non già dell'intera quota assegnata alle università loro soggette, come stabiliva una vecchia prammatica, di cui avevan procurato l'abrogazione fin dal 1655². E pur tuttavia, ciò non impediva che gli agenti dei feudatari vessassero, opprimevano ed estorcessero, poiché le loro intenzioni non si limitavano soltanto a raggiungere le somme stabilite, ma a trovar anche un buon margine per i signori lontani, per le casse dell'università, per loro medesimi: tutto a danno dei poveri lavoratori, ch'erano gli unici contribuenti.

Né diversi erano i sistemi seguiti nelle università demaniali, dove i giurati ripartivano, esigevano oppure appaltavano le imposte ed erano responsabili della quota assegnata verso la Deputazione del Regno o direttamente verso il governo. Nella ripartizione, essi facevan capo a quelle tali *Numerazioni di anime e di beni*, che già abbiamo descritto; ma queste, non essendo né esatte né sincere né aggiornate circa le variazioni che avvenivano nei patrimoni allodiali e burgensatici — i soli che si registrassero — complicavano più che non dipanassero

¹ MONGITORO, *Memorie*, cit., t. II, p. 19 e p. 47; GREGORIO, *op. cit.*, p. 490; PERTILE, *Storia del Diritto italiano*, vol. II, parte II, p. 323.

² Pramm. De dandis et donativis, III, 17, 1-2.

l'aggroviagliata matassa¹. Senonché la difficoltà più grave consisteva nella maniera come raggiungere la somma ciecamente fissata dall'alto: le persone facoltose che dimoravano nei comuni erano poche, oppure, domiciliate a Palermo od emigrate dal Regno, erano *a priori* esentate al par di altre che, più o meno benestanti, vantavano privilegi immunitari totali o parziali: chi pagava, era soltanto il contadino e l'artigiano. Di qui aliquote abbastanza forti, oppure dazi molteplici ed elevatissimi sopra i generi di prima necessità, che sono oggetto di consumo soprattutto del popolo.

Difatti, passando alla qualità delle imposte, ci troviamo in un labirinto non menò intricato dei precedenti, non tanto perché non esisteva un sistema uniforme di tassazione valido per tutti i comuni della Sicilia, quanto perché i vari mezzi escogitati per trovare le somme necessarie ai bisogni dell'erario regio, delle università o del barone, lungi dall'adeguarsi alle condizioni delle persone ed alle risorse locali, riuscivano di aggravio insopportabile per i contribuenti ed inaridivano le fonti stesse della produzione.

Il *focatico*, che nel Regno di Napoli era divenuta l'imposta comune fin dall'epoca aragonese, non era attecchito in Sicilia; e bisognava esser ciechi per non vedere i funesti effetti che derivavano dall'uso di quel sistema di tassazione sulla base delle facoltà, volontariamente denunciate degli stessi contribuenti in periodi variabili di tempo. Peraltro, essendo inadeguato questo sistema a far fronte ai pressanti e diuturni bisogni fiscali, Stato, Comuni e baroni escogitavano periodicamente le più diverse e capricciose imposte, dirette ed indirette, modificando, sostituendo od inasprendo le preesistenti, creandone nuove: caos e quindi oppressione qua più e là meno. Ma, su tutti i tributi, le *dogane*, che inceppavano ad ogni passo la circolazione dei prodotti agricoli ed industriali, i *dazi* e le *gabelle*, che colpivano i generi di consumo, rendevano dovunque intollerabile questo sistema fiscale; una, però, era la gabella generalmente più invida, quella della *macina*.

¹ RICCA-SALERNO, *Storia delle dottrine finanziarie*, cit., p. 55; MAGGIORE-PERIN, *La popolazione ecc.*, cit., pp. 262-63.

Era, in origine, un dazio sulla macinazione dei grani. Il gettito di esso, calcolato per approssimazione, era preventivamente ripartito in quote dalla Deputazione del Regno fra i Comuni, con l'obbligo perentorio che questi le pagassero anticipatamente, salvo la facoltà di servirsi delle più diverse tariffe per esigerlo. All'uopo i comuni crearono delle polizze, obbligatorie per chiunque dovesse molire grani: il costo di esse variava secondo la quantità del grano ed i luoghi. Nulla, fin qui, di anormale. Ma poiché i contadini riuscivano abilmente a frodare il fisco molendo i loro grani in campagna, i provvedimenti che ne seguirono, snaturarono il dazio e ne fecero un tributo fondiario prima, personale poi. Difatti, calcolato quanto grano potevasi approssimativamente consumare ogni anno in città ed in campagna, s'impose una duplice gabella sulla macinazione, una gabella *civica* ed una *rurale*. E come il valore della prima fu fatta dipendere dalla condizione delle persone — quasi che questa fosse un indice sicuro per determinare il maggiore o minor consumo di pane — così la seconda fu adeguata alle varie categorie in cui venne distribuita la popolazione del contado: gabelloti e coloni di terre coltivate, braccianti, pastori. Né ciò è tutto, poiché in base alla superficie ed alla natura dei fondi fu calcolato a quanto potesse ascendere la popolazione rurale che presumibilmente vi dimorasse; e, in conseguenza, fu fatto obbligo ai proprietari terrieri di acquistare un certo numero di polizze e di pagarle anticipatamente, restando a loro il modo di rifarsi delle somme versate come meglio credevano. Lo stesso fu fatto per i Comuni. Ora, poiché le superficie dei territori dei singoli Comuni della Sicilia erano ignote o mal note, poiché le misure di superficie, di cui si fece uso per accertare l'estensione delle campagne, variavano da luogo a luogo, la gabella venne a variare da Comune a Comune, e da per tutto le sperequazioni e le sproporzioni fra il consumo e le varie categorie di contribuenti furono sensibilissime. Ma due furono gl'inconvenienti principali. In primo luogo, sebbene si fosse stabilito che alla gabella della macina nessuno potesse sottrarsi, essa gravò in gran parte sul proletariato, segnatamente su quello rurale; in secondo luogo, costretti i contadini ad emigrare perio-

dicamente dalle loro terre per ragioni di lavoro, quand'essi attraversavano Comuni ove esisteva la gabella della macinazione rurale, potevano a volte non pagar nulla, poiché il consumo del pane si riteneva compreso nel relativo testatico pagato da tutti gli abitanti; se invece transitavano per comuni ove esisteva la tassa della macinazione civica, erano costretti a pagar il dazio su tutto quel pane che portavano per sostentarsi, e dovevano per dappiù pagarlo ad ogni barriera doganale che attraversavano¹.

Come si vede, si trattava d'un ordinamento tributario che, con i suoi ingranaggi viziosi ed anacronistici, produceva conseguenze che ledevano l'autorità dello Stato ed opprimevano l'economia nazionale. Innanzi tutto l'unico vincolo che legava i cittadini allo Stato era quello, tanto odioso, dei tributi. In secondo luogo, il fatto che lo Stato non dovesse ingerirsi nelle questioni finanziarie; che dai tributi si esentassero, in forza d'invererati privilegi, coloro che meno avrebbero dovuto esserlo; che questi medesimi si facessero altresì arbitri dei danari della Nazione di fronte allo Stato, e lo Stato facessero invece apparire come fiscale e tirannico alla Nazione: tutto ciò scavava un soleo profondo fra quello e questa. Per ultimo, mentre un sistema tributario così foggato paralizzava le attività riordinatrici e riformatrici dello Stato — in quanto poneva le sue risorse in balia di quel baronaggio, la cui potenza abbiamo visto essere fonte precipua di abusi e d'iniquità — dall'altro questo stesso sistema dissanguava il popolo delle università, specialmente quello delle demaniali, creava mortificanti sperequazioni fra ceti e ceti, fra persona e persona, e colpiva in pieno le industrie, il commercio, l'agricoltura. Il problema finanziario, quindi, della

¹ Per la varietà ed il nome dei dazi e gabelle v. ORLANDO, *op. cit.*, p. 155; CICCAGLIONE, *Feudalità*, cit., in « Encicl. giur. », cit., II, p. 142, n. 14. Per la gabella della macina, specialmente BIANCHINI, *Della storia economico-civile ecc.*, cit., vol. II, pp. 126-129.

² BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, *Ms. Qq. H. 116, n. 23*; GUERRA, *op. cit.*, p. 23; SIMONETTI, in PECCHIA, *Storia ecc.*, cit., vol. IV, p. 139 *passim*; LANZA DI SCORDIA, *Considerazioni ecc.*, cit., p. 555; PALMIERI, *Saggio ecc.*, cit., p. 57. Si noti che Carlo di Borbone, pur avendo notato le gravi ingiustizie

vecchia Sicilia feudale diveniva problema politico ed economico insieme.

Vero è che come tale esso non apparve se non molto tardi ed all'improvviso, poiché, fin quasi allo scorcio del secolo XVIII, sembrò che Monarchia e baroni non dovessero curarsi d'un ordinamento il quale offriva, a danno del popolo, il duplice vantaggio di rifornire l'erario e di conservare invariato il predominio dei baroni. Soprattutto ad un personaggio spettava il compito di saper conservare tale equilibrio, che, come dicevasi, era nello spirito della secolare Costituzione: al viceré. A lui, nell'esplicazione quotidiana del proprio mandato, più che all'istituto viceregio, rivolgiamo per ultimo la nostra attenzione.

5. Se si dovesse giudicare dagli onori quasi regali da cui era circondata la persona del viceré, dal cerimoniale che ne regolava gli atti in pubblico ed in privato, a cominciare dal trionfale ingresso nella capitale, al giuramento di fedeltà ch'egli prestava agli Statuti del Regno, al suo intervento « in gran gala » alle più solenni funzioni religiose nel duomo di Palermo oppure in Parlamento¹; se si dovesse inoltre tener conto degli emolumenti a cui aveva diritto² e delle ulteriori proroghe di poteri che di consueto seguivano allo scadere di ogni triennio, si direbbe che il vicereame siciliano fosse la più ambita magistratura delle Due Sicilie. Eppure non era così, a giudicare almeno da coloro che, chiamati a quell'alto ufficio, non si appagavano esclusivamente dei vacui onori e del pingue soldo ch'esso offriva. Sta di fatto che il vicereame di Sicilia importava difficoltà

ed i disordini prodotti da tale dazio, non volle sopprimerlo, anzi, con decreto del 20 agosto 1735, ne confermò la riscossione nelle forme consuete: v. *Pragn. Regni Sic.*, t. IV, l. VII, tit. 3.

¹ Tutte queste cerimonie sono descritte in RASP., *RS.*, *Protonotaro del Regno*, vol. 1066, ff. 80-82, *passim*; SCARLATA, *op. cit.*, pp. 50 sgg. Per i poteri viceregi attraverso i secoli cfr. PERTILE, *Storia del Diritto italiano*, vol. II, pp. 186-187, e soprattutto C. GIARDINA, *L'istituto del Viceré in Sicilia (1416-1798)*, in « *Arch. stor. sic.* », N. S., LI (1930).

² RASN., *SS.*, fascio 165; RASP., *RS.*, *Dispacci*, vol. 1500, ff. 18-20; Cfr. SCHIPA, *Un ministro napoletano ecc.*, cit., p. 19: erano 25 mila ducati napoletani, più 500 once siciliane sulla dogana di Palermo, oltre franchigie e preminenze fra cui 1000 once deliberate dal Parlamento in ogni tornata e come grazioso e spontaneo donativo al rappresentante dell'amatissimo Sovrano.

gravissime, alcune delle quali sono state da noi già accennate, altre il lettore avrà scorto da sé agevolmente. Erano difficoltà d'indole varia, derivanti dalla conformazione stessa del governo dell'Isola, con la sopravvivenza della sua autonomia, dei suoi privilegi ed istituti, con quella fitta selva di giurisdizioni, di leggi, di usi e costumi particolari, entro cui era costretto aggirarsi il rappresentante della Corona. Il successo, quindi, del suo ufficio stava in funzione della maggior o minore pieghevolezza della sua schiena ai ceti dominanti ed alle alte magistrature del Regno, dalla maggiore o minor adattabilità allo spirito pubblico del paese, schivo per costume dalle innovazioni. Altrimenti, volendo battere le vie diritte dell'autorità, dell'intransigenza e della giustizia, c'era da andar incontro ad ingrate sorprese in alto come in basso. In alto, a Corte, il sospetto, abilmente insinuato, di torbide ambizioni, magari di qualche colpo di stato che avrebbe messo in pericolo la signoria dominante, portava, al minimo, al richiamo del viceré. In basso, gl'inevitabili conflitti giurisdizionali e le rivalità con quelle magistrature che esercitavano più o meno abusivamente poteri viceregi, un puntiglio od un provvedimento poco riguardoso verso un potente, una mancata previdenza o provvidenza in materia annonaria bastava a porre in cattiva luce il viceré e a farne presto o tardi, il capro espiatorio dell'andazzo amministrativo dilagante: nel 1773 il viceré Fogliani era stato costretto a fuggire, avversato dal popolo, dalle corporazioni artigiane, dall'aristocrazia. Onde non senza ragione gli *Avvertimenti* del De Castro a Marc'Antonio Colonna e le altre *Istruzioni* ai viceré sono stati da noi riguardati come frutto di lunga e matura esperienza burocratica in Sicilia: di qui l'inerzia, il passivo adattamento alle costumanze del paese, la sommissione ossequiosa ai potenti, ch'erano le norme alle quali si attenevano nel secolo XVIII i viceré.

Eppure, malgrado le accuse contro il governo vicereale — da taluni a torto od a ragione giudicato causa dei mali dell'Isola¹ —, nonostante la condotta ambigua di alcuni e l'avi-

¹ APARY, *Mémoire sur l'état politique de la Sicile etc.*, cit., p. 28.

dità di altri, i viceré, agendo con accorgimento e con scaltrezza, servendosi di mezzi svariati e talvolta apparentemente in contrasto fra loro, erano riusciti a liquidare, durante la lunga dominazione spagnola, non poco della triste eredità dell'anarchia feudale del Tre e del Quattrocento ed avevano portato un certo ordine nell'amministrazione pubblica siciliana. Avevano rinvigorito l'autorità regia, limitate le attribuzioni parlamentari, accentrati di più i poteri, combattuto il banditismo, introdotto milizie regolari, riordinato i governi municipali, avvinchiandoli quanto poterono al potere centrale, ed altro ancora. Provvedimenti a cui le avversioni, l'ostruzionismo e l'indolenza burocratica locale avevano impedito di dar i frutti che si speravano, quand'anche la loro applicazione non era stata frustrata per la via: era sempre qualcosa, anche se l'antico regime conservava immutata e ben salda la sua struttura.

Nonostante ciò, la Spagna e l'Austria e, sulle orme di esse, Carlo di Borbone, avevano continuamente limitato i poteri del viceré, mutilandogli a poco a poco le varie facoltà di cui era fornito, creandogli indirettamente contrasti con le più alte magistrature, quali il Sacro Regio Consiglio, istituito per vigilarlo e frenarlo, il Presidente della Gran Corte civile e criminale, il Governatore generale delle armi e, per ultimo, la Giunta di Sicilia, che il primo Borbone aveva creato a Napoli ad imitazione del soppresso Consiglio d'Italia di Madrid e di Vienna¹. Prevalendo in seno a questo consesso l'elemento siciliano — dei cinque membri, il presidente doveva essere un barone parlamentare, e due membri scelti in seno alla magistratura dell'Isola — l'autorità di esso, più che un controllo sopra l'amministrazione del Regno, serviva a frastornare i provvedimenti, che in un modo od in un altro alterassero l'ordinamento politico-amministrativo della Sicilia. Onde, mentre a Napoli il movimento riformatore seguiva coraggiosamente il suo corso per la strada segnata dal partito progressista del paese, in Sicilia, al contrario, « ove più gravi, radicati e antichi erano i mali, i disordini e gli abusi », assai scarsi furono i conati restauratori e rinno-

¹ *Capitula Regni Siciliae*, t. II, p. 411; RASN., SS., fascio 802.

vatori sia al tempo di Carlo di Borbone, che sotto la reggenza e durante i primi decenni del regno di Ferdinando III — come si teneva nell'Isola e distinguerlo — di Sicilia.

Infatti, senza risultati restò la famosa inchiesta che mons. De Ciocchis condusse sopra le chiese isolate per incarico del primo Borbone, nonostante i disordini messi in evidenza e gli indispensabili provvedimenti richiesti²; nessun vantaggio il paese ottenne dalla soppressione della Compagnia di Gesù e dall'incameramento dei beni che appartenevano a questa ovvero ad altre corporazioni religiose e che, sebbene teoricamente destinati alla diffusione dell'istruzione nell'Isola, servirono a solleticare cupidigie e ad accrescere i polverosi fasci di carte negli uffici pubblici³; altre sporadiche riforme nel campo giudiziario od economico-finanziario incagliarono nelle secche dell'insipienza, della pigrizia e dell'indolenza burocratica, o furono revocati poco dopo la loro stessa promulgazione⁴.

Né le cose volsero per vie più fortunate quando, caduto il Tanucci, a capo del ministero napoletano fu assunto il marchese della Sambuca, siciliano. Mentalità ancora inceppata nei vietati pregiudizi, burocrate, senza ingegno, senza slancio e senza spirito di responsabilità, se, premuto da uomini e cose, dette un qualche impulso alle riforme nel Mezzogiorno d'Italia, della sua terra egli si preoccupò poco o nulla, per non aver molestie e suscitare malcontenti⁵. Nella sua persona, anzi, i baroni siciliani trovarono un valido sostegno a Corte; e, per merito di lui, essi continuarono ad ottenere, come già avevano ottenuto da Carlo di Borbone, favori, conferme di privilegi e « soddisfazioni », sia relativamente alla classe che alle singole persone.

² *Sacrae regiae visitationis a J. A. DE CIOCHIS, Caroli III regis jussu, actaque decreta omnia*, Palermo, 1836, voll. 3.

³ F. GUARDIONE, *L'espulsione dei Gesuiti dal Regno delle Due Sicilie* (Catania, 1907), p. 35. Cfr. F. NICOLINI, in « Arch. stor. nap. », XXXII (1907), pp. 200 segg.

⁴ BIANCHINI, *op. cit.*, vol. II, pp. 5 segg.; TIVARONI, *op. cit.*, p. 446; FRANCHETTI, *Storia d'Italia dal 1789 al 1799*, cit., p. 7.

⁵ LANZA DI SCORDIA, *Considerazioni ecc.*, cit.; PONTIERI, *Il marchese Cacciari ecc. e il ministro Acton*, p. 16.

Spirando tali aure nelle sfere del governo, con la tendenza a vieppiù circoscrivere le attribuzioni vicereali e, alle evenienze, ad anteporre alla sua la persona d'un potente dell'Isola, è naturale che i rappresentanti della Corona si assopissero in un'inerzia che potrebbe dirsi caratteristica e si godessero pacificamente gli onori e gli agi dell'alta carica. Già era loro costume appena giunti in Sicilia, stringere intimi legami con le più aristocratiche famiglie di Palermo, carezzarle, sentirne l'influsso, favorirle¹; e non basta, poiché, ispirandosi alle loro abitudini, si mettevano a gareggiare con esse, a sfoggiare, come nei tempi spagnoli, ed a sperperare più di quanto permettesse il loro appannaggio. Si vide così il principe Colonna di Stigliano attraversare le vie della capitale preceduto e seguito da cocchi sontuosi e da coorti di alabardieri, di soldati e di laché in divise pompose²; e non diversamente si era comportato il suo predecessore, il marchese Fogliani d'Aragona, rimasto per oltre diciotto anni a Palermo. Entrambi, inoltre, si circondarono di consiglieri siciliani, ch'erano legati alle clientele del paese, e, ignari com'erano della legislazione e dei pubblici ordinamenti siciliani, non videro che attraverso i loro occhi e non ascoltarono che il loro consiglio; e, sebbene fossero personalmente onesti e probi, non ebbero mai la forza necessaria per impedire lo sgoverno, le malversazioni e le ingiustizie che si commettevano alle loro spalle³. Tutto ciò ebbe per conseguenza che le condizioni della Sicilia restarono stazionarie; e d'altra parte, indipendenti costituzionalmente i due Regni di Napoli e di Sicilia, autonome le loro amministrazioni, scarsissima consistenza ebbe, fino ad un certo tempo, quel pernicioso antagonismo spirituale, prima che politico, che qualche viaggiatore forestiere credette di scorgere in taluni malinconici rievocatori dell'antica grandezza dell'Isola⁴.

¹ PALMIERI, *Saggio ecc.*, cit., p. 57.

² G. PRERRÈ, *Cartelli, satire, pasquinade del popolo siciliano*, nella collana *Biblioteca delle tradizioni popolari italiane*, vol. XXIV (Palermo, 1913), p. 66.

³ RASN., SS., fascio 802; POSTIERRI, *Il marchese Caracciolo ecc. Lettere ecc.*, cit., p. 72.

⁴ *Lettres sur l'Italie en 1785*, nouv. éd. (Lausanne, 1790), t. II, lettre CVII. Cfr. PRERRÈ, *La vita in Palermo ecc.*, cit., vol. I, pp. 57 sgg.

Ad ogni modo, tale noncuranza verso la Sicilia non ridonava ad onore della Corte borbonica, che pur incoraggiava le riforme nell'altro suo Regno, né ciò poteva suscitare saldi e veraci vincoli di simpatia e di schietta devozione nel popolo dell'Isola, al quale essa era sconosciuta, dando così luogo ad accuse non del tutto ingiustificate. Era un'apatia fatta di prevenzione e di timore, che tradiva la impotenza della Monarchia di fronte alle classi dominanti, interessate, s'intende, a conservare nello *statu quo* l'Isola. Il fatto stesso del non voler dare ai viceré pienezza di potestà, considerandolo press'a poco come un tramite burocratico e ponendolo per ciò stesso in una condizione d'inferiorità rispetto agli alti poteri dell'Isola, la tendenza a seguire supinamente i vecchi sistemi, a dar peso, in contrasto con quanto praticavasi a Napoli, alle classi privilegiate, valeva a perpetuare quelle condizioni di cose, che tenevano estranea l'Isola dal vibrante ritmo di vita che circolava in Europa ed anche nel Mezzogiorno d'Italia.

E sarà proprio un viceré napoletano, cresciuto ed educato in quella cultura che aveva scosso l'antico regime nel Regno, che farà notare, con coraggio scervo di ambizione, al suo Sovrano come la impotenza del viceré di Sicilia rispecchiava pienamente la debolezza della Monarchia nell'Isola. Battere nuove vie nel reggimento di essa era ragione indispensabile per non restar soffocati nella morta gora entro cui languiva la vita morale e civile della Sicilia. Ma per poterla battere — osservava lo stesso viceré, che conosceremo presto da vicino — era soprattutto ed innanzi tutto necessario che il viceré di Sicilia cessasse dall'essere « un semplice passallettere¹ » e divenisse il rappresentante ed il consigliere d'una Corona che di null'altro premurosa avrebbe dovuto essere, se non del bene dei suoi popoli. Una nuova ora suonava nella storia della Sicilia.

¹ RASN., SS., fasci 147, 802, *passim*: la frase si legge in lettere sia del marchese Caracciolo che del principe di Caramanico.